



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il giudice, dott. Pietro Caccialanza

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento proposto con ricorso depositato in data 21 maggio 2022 da

\_\_\_\_\_ , nata in Albania a Fier (prefettura omonima) il \_\_\_\_\_ , residente a Cassano  
Magnago (VA), via \_\_\_\_\_ , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Vengu, presso il cui studio in  
Milano, via dei Salici n. 6, è elettivamente domiciliata

\_\_\_\_\_ in Albania a Patos (prefettura di Fier) il \_\_\_\_\_ , residente a Cassano  
Magnago (VA), via \_\_\_\_\_ , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu, presso il cui studio in  
Milano, via dei Salici n. 6, è elettivamente domiciliato

entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ maggio 2004

\_\_\_\_\_ maggio 2007

**RICORRENTI**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro p.t., rappresentato e  
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via  
Freguglia n. 1

**RESISTENTE CONTUMACE**

con l'intervento necessario del **PUBBLICO MINISTERO**

**OGGETTO:** Ricorso ex artt. 19 bis D. Lg. 150/2011 e 702 bis c.p.c. per l'accertamento della  
cittadinanza italiana dei figli \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ex art. 14 legge 91/1992

**IN FATTO**

In data **17 maggio 2022** l'avv. Elena Vengu, in nome e per conto di \_\_\_\_\_, presentava all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cassano Magnago (VA) istanza volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 14 legge n. 91/1992, a favore dei figli minori \_\_\_\_\_ (il 22 maggio 2004) e \_\_\_\_\_ (Arsizio – VA – il \_\_\_\_\_ 2007), essendo il loro padre, \_\_\_\_\_ cittadino italiano.

Con **provvedimento del 19 maggio 2022, comunicato in pari data**, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago ha respinto l'istanza difettando il presupposto della convivenza stabile ed effettiva dei figli con il padre, in quanto nel momento in cui \_\_\_\_\_ aveva acquistato la cittadinanza italiana (il 22 marzo 2019) i genitori erano già divorziati (la sentenza di divorzio è stata pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 25 settembre 2018) e i minori non vivevano con il padre.

In data **21 maggio 2022** \_\_\_\_\_ (nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli) hanno presentato **ricorso al Tribunale di Milano** avverso tale provvedimento, al fine di ottenere una pronuncia che dichiari lo status di cittadino italiano di entrambi i figli, ai sensi dell'art. 14 legge 5 febbraio 1992, n. 91, e che conseguentemente ordini all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni e trascrizioni di legge.

Con decreto del **5 luglio 2022** il giudice designato ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza dell' **11 ottobre 2022**, onerando la difesa della notifica del ricorso e del decreto al Ministero dell'Interno convenuto, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e all'ufficio del Pubblico Ministero, Affari civili.

In data 5 ottobre 2022 la difesa ha depositato relate di notifica.

All'udienza dell' **11 ottobre 2022**, svoltasi in presenza di \_\_\_\_\_, il Ministero dell'Interno non si è costituito e il Pubblico Ministero non ha presentato alcuna osservazione. La difesa ha quindi depositato documenti d'identità attestanti il sopravvenuto acquisto della cittadinanza italiana sia da parte di \_\_\_\_\_ (come da carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata il 10 agosto 2022) che di \_\_\_\_\_ (come da carta d'identità \_\_\_\_\_ rilasciata il 9 settembre 2022) e ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso presentato nell'interesse di quest'ultima, avendone facoltà come da procura in atti. \_\_\_\_\_, divenuto maggiorenne il \_\_\_\_\_ io 2022, ha invece dichiarato di fare proprio il ricorso e in esso ha insistito.

All'esito dell'udienza il giudice ha riservato la decisione.

## IN DIRITTO

Il ricorso si fonda sul dettato dell'art. 14 legge 5 febbraio 1992, n. 91, a mente del quale *“i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”*.

Va anche ricordato che l'art. 12 DPR 12 ottobre 1993, n. 572, stabilisce che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge, l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”*.

\*\*\*\*\*

Sussiste la giurisdizione di questo giudice, dal momento che l'art. 3 comma 2 D.L. 17 febbraio 2017, n.13 (convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46) stabilisce che le sezioni specializzate in materia di immigrazione *“sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”*.

In proposito, giova ricordare il chiarissimo insegnamento della Suprema Corte, che a Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 1053 del 14 gennaio 2022, ha osservato come la legge n. 91 del 1992, nel disciplinare l'acquisto della cittadinanza italiana, preveda *“accanto ad ipotesi in cui lo stesso ha luogo in virtù del possesso di particolari requisiti (artt. 1, 2, comma primo, 3 e 14), altre ipotesi in cui si richiede un'apposita dichiarazione di volontà dell'interessato (art. 4), ed altre ancora in cui è invece necessaria una specifica determinazione amministrativa (art. 9): l'esclusività del riferimento ai requisiti prescritti ha indotto la dottrina a parlare, con riguardo al primo gruppo di ipotesi, di acquisto automatico, per sottolineare il carattere oggettivo del relativo accertamento, e la conseguente impossibilità di negare il riconoscimento della cittadinanza, in presenza degli stessi; in riferimento al secondo gruppo, si è invece parlato di acquisto volontario, in quanto dipendente appunto dalla volontà dell'interessato, da manifestarsi nelle forme e nei termini previsti dalla legge, con la precisazione, però, che anche in questi casi ai fini del riconoscimento della cittadinanza è sufficiente il mero riscontro dei requisiti prescritti, oggettivamente individuati; il terzo gruppo di ipotesi, relativamente al quale si parla di acquisto per concessione, richiede invece una valutazione più ampia e complessa, avente ad oggetto non solo la verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, ma anche la ponderazione dell'interesse del richiedente all'acquisizione della cittadinanza con quello pubblico al suo accoglimento nella comunità nazionale”*.

La Corte ha affermato, così, che *“il carattere oggettivo dell'accertamento richiesto ai fini del riconoscimento della cittadinanza nei casi di acquisto automatico o volontario ha indotto a concludere per la natura vincolata del relativo potere, a fronte del quale si è ritenuto che il richiedente sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, azionabile dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, laddove la discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nei casi di acquisto per concessione comporta la configurabilità della posizione soggettiva del richiedente come interesse legittimo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo”*.

Nel caso in esame, trattandosi di acquisto automatico della cittadinanza, va quindi ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario.

\*\*\*\*\*

Come si è detto, con il provvedimento del 19 maggio 2022 l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago ha respinto l'istanza presentata in data 17 maggio 2022 dall'avv. Elena Vengu in nome e per conto di \_\_\_\_\_, volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 14 legge n. 91/1992, a favore dei figli minori, non ritenendo sussistente il presupposto della convivenza stabile ed effettiva dei figli con il padre \_\_\_\_\_ in quanto nel momento in cui questi aveva acquistato la cittadinanza italiana (il 22 marzo 2019) i genitori erano già divorziati (la sentenza di divorzio è stata pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 25 settembre 2018) e i minori non vivevano con il padre.

Osserva questo giudice che la convivenza che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori non deve essere intesa in senso formale (ossia come una mera coabitazione di fatto), ma

sostanziale, caratterizzandosi il legame familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto morale e al sostegno morale.

Nelle famiglie con figli minori, infatti, il diritto all'unità familiare deve essere considerato e quindi bilanciato con gli altri interessi sottesi alle norme sull'ingresso e permanenza nel territorio dello Stato, alla luce del principio dell'interesse preminente del fanciullo, come previsto dall'articolo 28 terzo comma del testo unico sull'immigrazione, secondo il quale *“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”*.

Siffatta interpretazione degli articoli 14 legge 91/1992 e 12 DPR 572/1993 è contenuta in plurime pronunce giurisprudenziali, tra le quali si citano:

- ▶ C. App. Salerno 20 agosto 2009, n. 32, secondo cui *“il legame può estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio”*;
- ▶ Trib. Padova 11 maggio 2012, secondo cui la convivenza deve ritenersi sussistente *“anche nel caso in cui i genitori, per ragioni di lavoro o per altri motivi, dimorino con i figli per periodi intervallati da assenze, ma con una continuità sufficiente a mantenere un legame anche fisico”*;
- ▶ Trib. Roma 4 luglio 2014, secondo cui *“la ratio della disciplina di cui all'art. 14 legge 91/1992 ed all'art. 12 DPR 572/1993 pare risiedere in ciò, che l'effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua responsabilità genitoriale, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza. Di conseguenza, a prescindere dal genitore con cui il figlio di fatto conviva, il semplice fatto che persista la frequentazione da parte dell'altro genitore integra il requisito della convivenza stabile ed effettiva richiesto dall'art. 14 legge 91/1992 e dall'art. 12 DPR 572/1993. E' cioè necessario che questi continui a mantenere con il figlio un rapporto tale da configurare un'effettiva sussistenza del legame genitoriale e l'esercizio della responsabilità genitoriale”*;
- ▶ Trib. Roma 27 febbraio 2015 (R.G. 9741/2014), secondo cui *“se l'elemento qualificante della convivenza è da ricercare nella volontà del nuovo cittadino di convivere con il figlio mantenendo con lo stesso il vincolo affettivo e il legame genitoriale, non possono incidere su tale accertamento scelte momentanee, dettate da esigenze di diversa natura (studio, lavoro) che possano avere indotto il genitore ad operare un momentaneo trasferimento del figlio nel Paese di origine”*;
- ▶ Trib. Milano 30 agosto 2019 (R.G. 6941/2019) secondo cui *“il significato degli articoli 14 legge 91/1992 e 12 DPR 572/1993 consiste nella volontà di tutelare il cittadino nel mantenimento dei rapporti di filiazione esistenti al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana, attestati dalla convivenza, al fine di rendere omogenei i rapporti giuridici e sociali tra il minore ed il genitore divenuto cittadino. Pare ragionevole, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, che la tutela degli interessi del nucleo familiare – in quanto deve sussistere il legame di filiazione – non possa essere intesa in senso formale, bensì che vada intesa in senso sostanziale, e la convivenza non possa essere riconducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi invece il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto morale ed al sostegno morale. Tale profilo emerge altresì dall'interpretazione della normativa in tema di ottenimento del titolo di soggiorno, ovvero del suo mantenimento, tra cittadini stranieri (Consiglio di Stato, n. 368/14), a tutela dell'unità familiare di cui all'articolo 29 D. Lg.vo 286/98, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/13 che afferma il principio della tutela dei legami familiari a prescindere dalla convivenza; a maggior ragione con tali contenuti va valutato il rapporto di convivenza, richiesto dalla legge, a tutela del rapporto genitoriale del cittadino italiano. Dunque la convivenza non va intesa*

*come mera coabitazione, ma va intesa come effettività del rapporto genitoriale, del vincolo affettivo, della condivisione materiale e morale delle vicende di vita che interessano il genitore ed il minore”.*

La stessa interpretazione opera, tra l'altro, anche rispetto alla disposizione di cui all'art. 9 comma 7 lett. d) D. Lgs. 286/1998 (a mente del quale il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato *“in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”*) o rispetto al dettato di cui all'art. 13 comma 4 DPR 394/1999, a mente del quale *“il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.*

Con sentenza n. 6759/2018, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che detta norma può subire una deroga nel caso in cui sussistano comprovati e gravi motivi o ipotesi di forza maggiore che non consentano oggettivamente all'interessato di trattenersi nel territorio dello Stato. La decisione riguardava un caso di rigetto della richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa di un'assenza dello straniero dal territorio dello Stato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo. Il Consiglio di Stato rilevava che il ricorrente, cittadino albanese in Italia dal 2003, regolarmente soggiornante in forza di permessi rinnovatigli sino al 13 ottobre 2014, aveva sempre lavorato (come comprovato dall'estratto conto previdenziale INPS) e aveva dimostrato di avere dovuto lasciare il posto di lavoro a tempo indeterminato per tornare in Albania per un periodo continuativo di oltre ventidue mesi, dal 17 maggio 2014 al 29 marzo 2016, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, sofferente dal 2010 di *“macro edema dell'ipofisi con infiltrazione nel seno cavernoso dx”* (come attestato da un certificato del medico di base, dalla cartella clinica e dal verbale della locale Commissione medica del 3 ottobre 2015, che aveva riconosciuto al padre lo stato di invalidità totale e permanente). Il collegio considerava, quindi, che *“in relazione all'ipotesi dei gravi e comprovati motivi in grado di giustificare la prolungata assenza dall'Italia, rilevano le circostanze addotte dal ricorrente e adeguatamente riscontrabili dalla documentazione medica e anagrafica allegata in atti, attestante le condizioni sanitarie del di lui padre e la necessità di prestargli assistenza nella quale si è venuto a trovare l'appellante, quale unico suo figlio. Dette circostanze non risultano smentite neppure in linea meramente deduttiva dall'amministrazione intimata e si inscrivono nel quadro di un regolare e proficuo percorso di inserimento sociale e lavorativo, che accresce la complessiva attendibilità della ricostruzione giustificativa prospettata e comprovata dalla parte. Si delinea dunque un quadro circostanziale veridico ed in linea con il disposto dell'articolo 13, comma 4, DPR n. 394/1999”.*

Nella specie, risulta dagli atti che

- ▶ hanno contratto matrimonio in Albania a Patos l' \_\_\_\_\_ 3;
- ▶ sono **divorziati** (sentenza di divorzio consensuale) con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del **25 settembre 2018**. Tra gli accordi presi dai coniugi è stato stabilito:
  - i figli vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
  - la casa coniugale con quanto l'arreda viene assegnata al padre;
  - il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, a fine settimana alterni, nonché secondo il criterio dell'alternanza durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
  - il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di euro 150,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50

*% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive).*

L'ex casa coniugale, nella quale il padre ha continuato a vivere dopo il divorzio, è sita a Cassano Magnago in via / \_\_\_\_\_ come risulta da certificato di famiglia del 17 maggio 2022.

La casa in cui \_\_\_\_\_ è andata a vivere con i figli dopo il divorzio è sita a Cassano Magnago in via \_\_\_\_\_ come risulta da certificato di famiglia del 17 maggio 2022.

Dai certificati storici di residenza dei figli \_\_\_\_\_ datati 20 maggio 2022, risulta:

- che dal 31 maggio 2018 al 25 giugno 2020 essi sono stati residenti a Cassano Magnago in via \_\_\_\_\_ R
- che dal 25 giugno 2020 al 13 ottobre 2020 sono stati residenti a Cassano Magnago in via \_\_\_\_\_ r
- che dal 13 ottobre 2020 in poi sono residenti a Cassano Magnago in via \_\_\_\_\_ .

E' dunque vero che nel momento in cui il padre ha acquisito la cittadinanza italiana i figli non convivevano con lui e che anche in seguito la residenza nell'abitazione paterna ha avuto una durata poco più che di tre mesi, dal 25 giugno 2020 al 13 ottobre 2020. Peraltro, all'udienza dell' 11 ottobre 2022 \_\_\_\_\_ ha dichiarato: *"I rapporti con i mio ex marito, padre dei miei figli, sono normali; i ragazzi vanno da lui nei giorni stabiliti nella sentenza e anche più spesso e per me va benissimo così. Anche per gli assegni di mantenimento e le spese non ci sono problemi. So che mio marito lavora in proprio nell'edilizia. Abita sempre a Cassano Magnago in via \_\_\_\_\_ e che io sappia non ha altre persone conviventi"*.

La difesa ha allegato, altresì, mappa stradale recante la distanza esistente tra via \_\_\_\_\_ n. 46, pari a circa 500 metri.

Ne consegue che deve ritenersi che la convivenza con il padre, nel senso sopra indicato, non si sia interrotta a seguito del divorzio.

Nessuna rilevanza ha il fatto che \_\_\_\_\_ vi sia nel frattempo divenuto maggiorenne, dovendosi l'acquisto della cittadinanza ex art. 14 – acquisto, si ripete, automatico – riferire all'età della persona nel momento in cui il padre aveva acquistato la cittadinanza italiana, come stabilito dall'art. 15 legge 91/1992, a mente del quale *"l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13 comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste"*. E il padre, come riportato dallo stesso Comune di Cassano Magnago nel provvedimento impugnato, ha prestato giuramento (così adempiendo alle formalità richieste dall'art. 10 legge 91/1992) il 21 marzo 2019, quando appunto \_\_\_\_\_ l'vi, nato il \_\_\_\_\_, era ancora minorenni.

\*\*\*\*\*

Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, non essendosi il Ministero dell'Interno costituito.

**P. Q. M.**

accerta e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 14 legge n. 91/1992 ed all'art. 12 DPR 572/1993 per il riconoscimento della cittadinanza italiana a \_\_\_\_\_.

2004, e conseguentemente ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cassano Magnago (VA) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

dichiara cessata la materia del contendere rispetto al ricorso presentato da [REDACTED] e [REDACTED] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore [REDACTED].

Nulla sulle spese.

Si comunichi

Milano, 11 ottobre 2022

Il giudice *dott. Pietro Caccialanza*